



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 4/17

Dec. n. 4/17

Il giorno 9 giugno 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 19 maggio 2017, nei confronti di:

NICOLETTI Simone, nato a Caltanissetta il 28.3.1996 ed ivi residente alla via Xiboli, n. 310/B, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "TEAM FUORIGIRI", con tessera n. 17013969 e licenza n. T01203 Fuoristrada Amatoriale;

Incolpato di:

«violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, domenica 14 maggio 2017, alle ore 14,30 circa, presso l'impianto "Fattoria del Cavaliere" di Palazzolo Acreide

(SR), nel corso della manifestazione denominata 4° prova Campionato Regionale Enduro, il NICOLETTI Simone inveiva contro il Direttore di Gara Daniela BUCOLO, pronunciando le seguenti frasi: “SE LA FACCIA LEI! (riferendosi al quarto Enduro test) CI SIAMO ROTTI IL CULO”. All’invito del DdG a moderare il linguaggio rincarava la dose esclamando: “NON MI INTERESSA UN CAZZO, MI PUO’ SQUALIFICARE ANCHE PER 18 MESI”».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 19 maggio u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

✓ la segnalazione del funzionario responsabile della Segreteria G.C.G e G.U.E.;

✓ la proposta di sanzione del C.d.G.D. AMATO Marco ed il relativo rapporto di gara;

✓ il rapporto di gara del D.d.G. BUCOLO Daniela ed il modulo di richiesta sanzione al C.d.G.D. AMATO Marco;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 7 giugno 2017, eventuali memorie difensive e documenti.

Il predetto incolpato in data 5.06.2017, inoltrava, quindi, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva, acquisita agli atti di ufficio di codesto procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I fatti contestati in questa sede all’incolpato appaiono sicuramente disdicevoli poiché scaturiscono da comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva. Tali fatti appaiono, innanzitutto, sufficientemente acclarati

dall'esame degli atti ufficiali della gara RMS04, afferente la 4° prova del Campionato Regionale Enduro, svoltasi presso l'impianto "Fattoria del Cavaliere" di Palazzolo Acreide (SR), il 14.5.2017, raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli. Inoltre, è lo stesso incolpato, Simone NICOLETTI, a non negare l'accaduto, come innanzi si avrà modo di illustrare

Tali atti, tra l'altro, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e gli stessi, come detto, descrivono, nei particolari quanto accaduto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capo di incolpazione: del loro contenuto, pertanto, non è dato dubitare, attesa la loro stessa provenienza.

La condotta dell'incolpato, allora, può definirsi certamente scorretta ed antisportiva, allorché il NICOLETTI ha inveito contro il D.d.G. Daniela Bucolo, profferendo al suo indirizzo espressioni irrispettose.

II. Il NICOLETTI, in ogni caso, ha esposto nella memoria difensiva del 5.6.2017 degli elementi a sua discolpa che, tenuto conto anche delle risultanze dei rapporti ufficiali della gara del 14.5.2017, meritano di essere presi in considerazione.

In particolare, l'incolpato ha dedotto che le espressioni di cui al capo di incolpazione erano state da lui pronunciate in un momento di intenso «sconforto», dovuto alla stanchezza accumulata per aver svolto una gara molto impegnativa; tra l'altro, sempre secondo l'assunto dell'incolpato, poco prima dello spiacevole episodio gli era stato comunicato l'annullamento del «cross test», circostanza, questa, che gli aveva fatto apparire vano ogni suo stesso sforzo. Ha, poi, implicitamente riconosciuto che i toni utilizzati nei confronti del D.d.G. preposto alla manifestazione predetta, Daniela Bucolo, erano stati effettivamente sgarbati, e che, per questo, si era immediatamente recato presso la direzione gara per porgere le proprie scuse, rinnovate anche nel corpo della citata memoria difensiva.

III. Le argomentazioni difensive del NICOLETTI, unite ai segni di resipiscenza dallo stesso manifestati, offrono un quadro della vicenda che occupa più mediato rispetto a quanto allo stesso contestato sulla base degli atti e dei rapporti ufficiali

della gara Enduro RMS04, afferente la 4° prova del Campionato Regionale di Palazzolo Acreide del 14.5.2017. Del resto, si evince anche da tali medesimi atti che il NICOLETTI, già sul campo di gara doveva essersi reso conto di aver tenuto un comportamento poco ortodosso nei confronti del Funzionario F.M.I., tanto da porgergli le proprie scuse: risulta, infatti, proprio dalla proposta di sanzione sottoscritta dal C.d.G.D. Marco Amato, acquisita agli atti, che, nella immediatezza dei fatti (addirittura prima che gli venisse comminata la esclusione dalla gara), l'incolpato aveva porto le proprie scuse al D.d.G. Bucolo, alla presenza del C.d.G., spiegando i motivi della sua forte reazione.

Inoltre, va rilevato che nel caso che occupa non può essere contestata al NICOLETTI la violazione di cui all'art. 19 R.d.G., contenuta nel capo di incolpazione, in quanto tipizzata esclusivamente in ordine alla persona del Commissario di Gara e non del Direttore di Gara.

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni, allora, il NICOLETTI deve essere ritenuto responsabile della violazione del solo art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto – e tale fatto non è stato negato – un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal predetto Regolamento, cui deve attenersi ogni tesserato, avendo rivolto espressioni irrispettose nei confronti del D.d.G. preposto alla manifestazione del 14 maggio 2017, più volte citata. Tale condotta è, in realtà, oltre che palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., anche al vivere civile: contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, che, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

V. Ciò posto, questo Giudice, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato e della irrispettosa condotta posta in essere dall'incolpato Simone NICOLETTI, tenuto – comunque – conto della sua incensuratezza, non risultando precedenti a suo carico, ritiene equo applicare al predetto incolpato la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., in quanto responsabile della condotta contestatagli,

posta in essere in dispregio delle norme federali, con l'espresso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al R.d.G., le stesse saranno più severamente sanzionate.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 19, 23, 45 e 80 del R.d.G. , dichiara:


NICOLETTI Simone, nato a Caltanissetta il 28.3.1996 ed ivi residente alla via Xiboli, n. 310/B, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "TEAM FUORIGIRI", con tessera n. 17013969 e licenza n. T01203 Fuoristrada Amatoriale;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., la sanzione dell'ammonizione con diffida, avvertendo il medesimo che, ove mai in futuro - da parte sua - dovessero essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente.

Depositata il 9 giugno 2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Nicoletti Simone;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;

- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Sicilia;
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.